ACCORDO C.A.B

Il giorno 11 maggio 1995, presso la sede della Lega Provinciale delle cooperative di Ravenna

fra

Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna, rappresentata da Giovanni Monti, Daniela Zannoni e da una delegazione di presidenti delle Cooperative Braccianti,
Confcooperative – Unione di Ravenna, rappresentata da Giuseppe Calderoni e Francesco Baldini,
Associazione Generale Cooperative Italiane, rappresentata da Roberto Minguzzi e da una delegazione di presidenti delle Cooperative Braccianti

e

FLAI- CGIL, rappresentata da Primo Gatta, Nadia Foschini, Idilio Galeotti, Mirella Rossi, Alberto Capacci,
FISBA- CISL, rappresentata da Daniele Saporetti, Domenico Tambini,
UILA – UIL rappresentata da Giancarlo Gieri e Stefania Lusa
e una rappresentanza di delegati sindacali;

è stato raggiunto l'accordo per la stipula di un contratto di lavoro da applicarsi per il lavoro degli operai avventizi che operano all'interno delle Cooperative Agricole Braccianti(CAB)

Il presente contratto decorre dall'1.1.1994 e scade il 30.8.1997.

PREMESSA

Il presente accordo costituisce l'attuazione dell'impegno fra le parti firmatarie del CCNL per i lavoratori dipendenti dalle cooperative agricole e dai loro consorzi. di applicare tale contratto anche al lavoro degli operai avventizi all'interno delle cooperative di produzione.

Il lavoro degli operai avventizi nelle cooperative braccianti viene pertanto regolato dal presente contratto provinciale. Per quanto non previsto nel presente accordo, valgono le norme contenute nel contratto nazionale per i dipendenti delle cooperative agricole e dai loro consorzi del 2.3.1995 dall'accordo di armonizzazione provinciale del 26.07.1991 e dall'integrativo provinciale del 18.03.1994.
Nel definire norme contrattuali integrative rivolte a questa particolare forma di impresa cooperativa, per come essa si configura nella provincia di Ravenna, le parti si sono proposte di coglierne appieno le specificità sociali ed economiche e di agire nel pieno rispetto dei principi contenuti nel protocollo del 05.04.1990 fra le Centrali Cooperative e le Confederazioni Sindacali Nazionali.

Le Cooperative Agricole Braccianti rappresentano infatti un elemento di diversità molto forte rispetto ad ogni altro tipo di impresa operante nel comparto della produzione agricola.

Le Cooperative Agricole Braccianti, in quanto parte di un sistema di imprese che non perseguono fini speculativi o di profitto, hanno rappresentato in passato e costituiscono oggi una forma avanzata di democrazia sociale ed economica; sulla base dei principi del solidarismo e dell'autogestione, "il lavoro si é fatto impresa" ed ha realizzato in concreto una grande aspirazione di emancipazione e di giustizia sociale comune a tutto il mondo del lavoro.

Il contributo espresso dalle Cooperative Agricole Braccianti all'affermarsi sul territorio di un sistema agroalimentare fra i più avanzati é stato rilevante, così come é stato straordinario il contributo offerto in termini di occupazione e di reddito per i lavoratori.

Oggi anche questa forma di impresa risente della grave crisi di redditività che coinvolge l'intero settore agricolo e pertanto si impone che nelle Cooperative

Braccianti continui l'opera di riassetto e riorganizzazione da tempo intrapresa, in modo da produrre efficienza, razionalizzazione dei costi, competitività sul mercato. I risultati di questo difficile impegno decideranno il ruolo ed il peso economico di queste imprese, un ruolo che le parti intendono di avanguardia sia nel campo dell'innovazione e degli assetti produttivi, che in quello della salvaguardia dei diritti fondamentali di tutti i lavoratori.

Pur nelle presenti difficoltà, le Associazioni Cooperative e le Organizzazioni Sindacali della provincia di Ravenna ritengono che il ruolo e la vita delle Cooperative Braccianti si debba estrinsecare sulla base di alcune linee guida, perseguendo obiettivi al conseguimento dei quali si ispireranno le scelte degli organi delle Cooperative ed il quadro delle relazioni sindacali.

Gli obiettivi comuni delle parti firmatarie del presente contratto sono così sintetizzati:

- praticare politiche e scelte aziendali in grado di determinare un equilibrio economico-finanziario tale da permettere di mantenere e rafforzare in ogni Cooperativa gli opportuni livelli di redditività ed il giusto equilibrio patrimoniale;

- promuovere le necessarie azioni di ristrutturazione e di riorganizzazione in ogni cooperativa, nonché a livello intercooperativo e di gruppo, per corrispondere sempre meglio al proprio scopo sociale;

- continuare a ricercare il più alto livello possibile di occupazione compatibilmente con i vincoli gestionali delle cooperative continuando ad assolvere una funzione imprescindibile per un' equa ripartizione delle opportunità di lavoro e per il rispetto dei livelli retributivi definiti;

- ricercare il più alto livello di equilibrio e di solidarietà fra i lavoratori, in un quadro organizzativo aziendale volto a promuovere ed a riconoscere la professionalità e la specializzazione;

- rivolgere costantemente grande attenzione ai temi della dignità delle persona, del rispetto delle idee e dei valori di uguaglianza e parità di doveri e diritti, della sicurezza sul lavoro, delle pari opportunità;

- praticare relazioni sindacali sempre più avanzate in modo che le stesse possono contribuire alla crescita della partecipazione alla vita della cooperativa, alla qualità della democrazia economica, ed alla crescita dello stesso processo di autogestione.

L'assumere tali obiettivi ed operare concretamente per realizzarli tramite la democrazia economica, la pratica dell'autogestione, e la partecipazione del sindacato, fa di queste imprese una realtà peculiare ed avanzata che richiama la necessità di avere assetti contrattuali, ai quali attenersi, che siano rapportati alla natura dell'impresa e coerenti con gli obiettivi che si intendono perseguire.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applica agli operai agricoli avventizi che operano all'interno delle cooperative agricole braccianti (CAB).
Le condizioni stabilite vanno considerate per tutti gli operai avventizi come minime, fermo restando le prerogative statutarie ed assembleari delle singole cooperative riferite ai soci-lavoratori e non potranno essere modificate da accordi stipulati ad altri livelli.
Nelle cooperative ove esistono condizioni di migliore favore riguardanti le materie trattate nel presene accordo esse possono essere mantenute in essere, oppure possono essere superate, nel qual caso le parti convengono che la responsabilità di tale scelta é da annoverarsi esclusivamente alle competenze ed alle responsabilità delle singole cooperative.

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE CAB

Le parti, consapevoli della grave crisi di redditività del settore agricolo che può minare la stabilità delle Cooperative Agricole Braccianti con gravi effetti anche sui livelli occupazionali e reddituali dei lavoratori, ritengono necessario attivare un forte processo di ristrutturazione del comparto, attraverso un'ulteriore riorganizzazione delle CAB.
Le Cooperative Agricole Braccianti sono impegnate a presentare al più presto le linee progettuali di tale processo aprendo il confronto con le OO.SS. territoriali.

Obiettivi fondamentali:

- recuperare margini di efficienza e produttività
- riportare la redditività delle cooperative a livelli sufficienti a garantire la copertura di tutti i costi aziendali
- difendere al massimo livello possibile l'occupazione

Per raggiungere tali obiettivi si ritiene necessario utilizzare tutte le risorse presenti nelle singole aziende cooperative agricole anche con forme di integrazione e collaborazione sul piano produttivo, occupazionale, organizzativo, finanziario.

Si riconfermano i valori della solidarietà e dell'equità nella distribuzione delle opportunità occupazionali ma si ritiene fondamentale sviluppare la crescita professionale dei lavoratori.

SALARIO

Al fine di determinare un trattamento salariale omogeneo per tutti gli operai agricoli avventizi della provincia di Ravenna, si conviene che anche per il lavoro svolto nelle CAB si applicherà e si seguirà la dinamica delle tabelle salariali in vigore nelle aziende di produzione agricola non cooperative della provincia.
L'erogazione eventuale di altre forme di salario collettivo dovranno essere concordate al tavolo provinciale fra le parti firmatarie del presente accordo.

INDENNITÀ DI ALTA PROFESSIONALITÀ

L'indennità di alta professionalità nella misura minima dell'8% su paga base, si applica ai lavoratori avventizi altamente professionalizzati che svolgono anche un consistente ruolo di coordinamento e di direzione di altri lavoratori da individuarsi a livello aziendale.

INTERRUZIONI E RECUPERI

Su tale materia si applica quanto previsto dall'Ar. 58 del CCNL

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro é di 39 ore settimanali, ripartito su sei giorni nel seguente modo:

- 7 ore giornaliere dal lunedì al venerdì:
- 4 ore al sabato.

Il lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro, sarà retribuito con una maggiorazione del 10% . 15% - 25%

Per il lavoro notturno (di norma dalle ore 22.00 alle ore 06.00) si applica una maggiorazione del 20%.

Per il lavoro festivo si applica una maggiorazione del 17%.

Per il lavoro straordinario svolto di notte o nei giorni festivi, si applicano le maggiorazioni previste dall'integrativo provinciale del 18.03.1994.

Per il lavoro svolto a turni avvicendati si applica una maggiorazione del 15% per il lavoro svolto nel turno notturno (dalle 22.00 alle 06.00) e del 6% per gli altri turni.

STRAORDINARIO CAB

Si concorda l'aumento dal 10% al 15% della maggiorazione prevista dall'accordo del 11/05/95, relativo alle cooperative di conduzione terreni ed allegato al presente verbale, per il lavoro straordinario ordinario a decorrere dalla data del 17 maggio 1999.

QUALIFICHE

Lavori comuni

- raccolta prodotti ortofrutticoli in bins o cassette non specificati nei lavori di qualifica superiore;
- raccolta a scendipianta della frutta grandinata non commerciabile per il consumo fresco;
- diradamento e passettatura delle colture erbacee;
- raccolta uva da vinificare;
- raccolta olive con distacco a mano;
- lavori di svallo e spostamento di manufatti, tubature e condutture, lavori forestali: apertura buche in terreno breccioso o roccioso;
- zappatura pesante su polloni;
- lavori manuali di carico, scarico, stivaggio e accatastamento di prodotti vari;
- diserbamento di fossi, scoline, aree morte in genere;
- sboccatura manuale di fossi e scoline, lavori di paletto e badile;
- mietitura a mano e manipolazione cereali e semenzine in campo;
- estrazione e carico manuale bietole;
- svallo a mano, per messa a dimora a mano paloni di cemento per armatura primaria filari e vigneti;
- capitozzatura e potatura tutori, semina a mano-macchina con planet o cariolina;
- esecuzione zappatura sotto tunnel o serre;
- impalatura viti e pomodori;
- conta piante e legatura mazzi;
- tutte le prestazioni o mansioni analoghe non specificate.

☞ Per i lavori sottoelencati, é prevista una maggiorazione di £. 450 orarie quale indennità per lavori disagiati.

LAVORI DI OPERAIO QUALIFICATO

- cavatura piante da vivaio con preselezione in campo;
- raccolta pesche, nettarine, percocche e pere delle varietà conference, decana del comizio e nashi;
- diradamento frutta;
- tiratura viti nelle alberate e nei vigneti;
- operatore alla tagliola per piante da vivaio;
- sfogliatura marze e piantine per il vivaio;
- concimazione localizzata effettuata a mano, trapianto fragole, pomodori, tabacco, bietole portaseme, a mano o a macchina;
- manipolazione foraggio;
- roncatura e slupatura olivi;
- sistemazione e copertura tunnel e serre.
- condizionamento piantine (fragole, tabacco, bietole portaseme, etc...) per il trapianto;

LAVORI DI OPERAIO QUALIFICATO SUPER

- operazioni di raccolta con confezionamento sul campo;
- potatura olivo;
- controllo e manutenzione ordinaria di impianti di irrigazione;
- tutti i lavori propri del settore agrituristico;
- chiamaturno aziendale.

LAVORI DI OPERAIO SPECIALIZZATO

- addetti a mezzi operatori non controllabili dal mezzo trainante;
- potatura viti nelle alberate e nei vigneti;
- operatori non professionalizzati, di mezzi motorizzati.

LAVORI DI OPERAIO SPECIALIZZATO -GRUPPO A

- potatura in frutteto specializzato;
- potatura di formazione dell'olivo;
- guida trattrici e macchine semoventi in genere;
- innesto piante;
- irrorazioni e polverizzazioni antiparassitarie nei frutteti, vigneti specializzati e viti nelle alberate anche con pompe a zaino od atomizzatori a spalla;
- irrorazioni, polverizzazioni e diserbo chimico nelle colture erbacee in genere;
- addetto alla guida di motoveicolari, idoneo alla piccola manutenzione in campo;
- vivaista (esclusi i lavori comuni);
- responsabile che dirige l'installazione di impianti di arboree e di strutture antigrandine di serre e tunnel;
- conduttore di impianti di irrigazione;
- addetto responsabile dei lavori di squadratura e livellatura di terreni e rete scolante (spondinaggio);
- capo azienda;
- responsabile manutenzione delle macchine;
- addetto alla manutenzione delle macchine;
- magazziniere;
- chiamaturno con compiti di coordinamento.

LAVORI DI OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER

- capo innestatore o capo potatore, cioé l'operaio che, oltre ad avere mansioni di coordinamento, dà l'indirizzo sul tipo di innesto o potatura da eseguire;
- operatore laboratorio micropropagazione senza la presenza del tecnico responsabile;
- conduttore di serre, stalle ed impianti irrigui computerizzati;
- fecondatore laico.

SALARIO DI QUALIFICA

Le parti convengono sulla opportunità di prevedere, in prospettiva, una organizzazione interna nelle CAB, tale da valorizzare la professionalità e rendere funzionale una retribuzione anche per il lavoro degli operai avventizi da corrispondersi sulla base della qualifica posseduta dal singolo lavoratore.
In attesa che tale processo possa realizzarsi, nella fase transitoria, visto l'assetto organizzativo della CAB ed in virtù dei giusti e necessari meccanismi di equità e di solidarietà presenti fra i lavoratori, la retribuzione avverrà per tutti gli operai avventizi, sulla base della qualifica corrispondente alla mansione giornalmente svolta eccenzion fatta per i capi azienda e per i responsabili di aree produttive i quali saranno retribuiti in base alla qualifica posseduta.

PERIODO DI TIROCINIO

L'operaio che senza un'adeguata formazione ed esperienza specifica inizia a svolgere attività per le quali é prevista la retribuzione relativa a specializzato, specializzato Gruppo A e specializzato Super, viene retribuito con la tariffa corrispondente alla qualifica immediatamente inferiore .

Trascorso un anno le parti, procederanno ad effettuare una verifica atta a valutare se si sono determinate le condizioni per una retribuzione corrispondente alla mansione svolta, l'eventuale proseguimento del tirocinio o la sospensione dell'esperienza.

Una delle condizioni per il riconoscimento della retribuzione corrispondente alla qualifica relativa alla mansione svolta é quella di aver partecipato ad un corso di formazione professionale specifico.

AREA DI LAVORO NON PROFESSIONALIZZATO

Viene istituita l'area del lavoro non professionalizzato. In quest'area sono inquadrati tutti i lavoratori iscritti per la prima volta negli Elenchi Anagrafici dall'1.1.95.

Questi lavoratori rimarranno in detta area fino al raggiungimento di 150 gg. in un triennio, oppure dopo avere effettuato 101 giornate in un solo anno.

A questi lavoratori verrà corrisposta la retribuzione oraria lorda, onnicomprensiva di tutti gli elementi della retribuzione, di £. 9.000.

I lavoratori inquadrati in detta area acquisiranno il diritto alla retribuzione oraria del lavoro comune dopo avere superato le giornate sopra riportate (150 nel triennio o 101 in un solo anno).

AVVIAMENTO AL LAVORO

La ripartizione delle opportunità di lavoro tra gli operai avventizi della CAB verrà attuato sulla base di un regolamento di avviamento al lavoro approvato dall'Assemblea.

Per un'efficiente ed equa ripartizione del lavoro in cooperativa l'avviamento verrà gestito da uno o più lavoratori (chiamaturno) indicato/i dall'Assemblea Generale degli operai, al/ai quale/i é demandata l'applicazione operativa del regolamento di avviamento al lavoro.

RELAZIONI E RAPPRESENTANZE SINDACALI

Le relazioni fra le parti sono regolamentate sulla base di quanto contenuto nel CCNL e nell'integrativo provinciale dei dipendenti delle cooperative agricole.
Per espletare il proprio ruolo, le Organizzazioni Sindacali eleggeranno fra i lavoratori le proprie rappresentanze nei termini previsti dal CIPL, ed utilizzeranno permessi e diritti sindacali nei modi e nei termini previsti dallo stesso CIPL.
Le parti stabiliscono una incompatibilità di fatto fra componente del CdA e componente della rappresentanza sindacale aziendale.

SITUAZIONI STRAORDINARIE

Se dopo la predisposizione del piano colturale della Cooperativa si dovessero determinare situazioni oggettive di carattere eccezionale e straordinario non riconducibili alla volontà delle parti e tali da non realizzare la quantità di occupazione preventivata per i lavoratori avventizi, si attueranno le necessarie misure di solidarietà interne alla Cooperativa.

Le modalità, la quantità e la durata degli interventi di solidarietà dovranno essere concordate fra le parti a livello aziendale.

DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente accordo, valgono le norme contenute nel CCNL Coop. Agricole, nel CIPL Coop. Agricole del 18.3.94 e nell'accordo di armonizzazione provinciale del 26.7.91.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo decorre dall'1.1.1994 e scadrà il 30.8.1997.
Le norme previste dal presente accordo rimarranno in vigore finché non saranno modificate da successivi accordi provinciali riferiti alla sfera di applicazione del presente contratto.

A.G.C.I. -Ravenna

FLAI-CGIL

Confcooperative -Unione di Ravenna

FISBA-CISL

Lega Prov.le Cooperative di Ravenna

UILA-UIL

Giancarlo Gieri

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si impegnano a ricondurre al confronto in sede provinciale l'eventuale contenzioso sulle materie trattate in questo Contratto e riguardante in particolare i lavoratori dipendenti, riconoscendo la natura sostanzialmente diversa del loro rapporto di lavoro rispetto a quello dei soci-lavoratori.
Si impegnano altresì a ricercare ogni possibile intesa, nello spirito che ha informato la conclusione del presente contratto, per prevenire e dirimere eventuali aspetti di vertenzialità e di interpretazione delle norme contenute nell'accordo.

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Le OO.SS. FLAI-CGIL, FISBA-CISL, UILA-UIL della provincia di Ravenna, nel giudicare positivamente i contenuti dell'accordo raggiunto con le Centrali Cooperative Lega, Confcooperative ed A.G.C.I. sul contratto di lavoro da applicare nelle Cooperative Braccianti in data 9 Maggio 1995, ribadiscono la volontà nell'ambito delle future trattative per il rinnovo dei contratti integrativi, di adeguare gradualmente le normative ed i trattamenti economici a quanto previsto dal CCNL e CIPL cooperative e consorzi agricoli.

VERBALE DI INTESA

Il giorno 18/09/95 si sono incontrati i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria Sig. Giancarlo Gieri della UILA/UIL, il Sig. Daniele Saporetti della FISBA/CISL, la Sig.ra Mirella Rossi della FLAI/CGIL ed il Sig. Guido Cavicchioli in qualità di rappresentante della cooperativa CASFOGI di Cervia.

Nell'ambito dell'incontro, avvenuto sulla base di quanto convenuto in sede di definizione dell'accordo tra Organizzazioni Sindacali e le tre centrali Cooperative dell' 11 maggio 1995, si è proceduto all'esame delle attività svolte dai lavoratori occupati dalla Cooperativa, all'individuazione del numero di persone mediamente occupate nell'arco dell'anno ed i trattamenti economici e normativi a cui sono stati assoggettati sino ad oggi.

Dall'esame svolto congiuntamente dalle parti è emersa una attività avente una sua caratterizzazione produttiva, dove all'utilizzo di un gruppo di lavoratori qualificati e specializzati nella manutenzione del verde, vengono affiancati nei momenti di punta lavoratori impiegati nelle normali attività agricole delle CAB di Cervia, Campiano, Ravenna, Mezzano-S.Alberto, Piangipane.

Si è inoltre constatato che per i trattamenti economici-normativi si è fino ad ora fatto riferimento in parte al C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli, in parte al C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti, al vigente contratto integrativo provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti.

A fronte dell'esigenza di ricondurre la situazione ad una condizione di migliore chiarezza ed unicità di punti di riferimento contrattuali, sia per i lavoratori che per la Cooperativa, si è convenuto di procedere all'applicazione dell'accordo tra Organizzazioni Sindacali e le Centrali Cooperative della Provincia di Ravenna dell'11 maggio 1995.

p. FLAI/CGIL Rossi Mirella

p. UILA/UIL Giancarlo Gieri

p. FISBA/CISL

p. CASFOGI Cavicchioli